



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.4.2009
SEC(2009) 531

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

**che accompagna la
proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006,
che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori
industrializzati e con altri ad alto reddito**

**SINTESI DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO**

{COM(2009)197 definitivo}
{SEC(2009)532}

INTRODUZIONE

È stata prevista una revisione intermedia per ciascuno dei sette nuovi strumenti finanziari dell'azione esterna per il 2007-2013: DCI, ENPI, IPA, IfS, EIDHR, INSC e ICI¹. La Commissione deve presentare una relazione che ne valuti l'attuazione accompagnata, all'occorrenza, da modifiche legislative. Sebbene la scadenza indicata nei regolamenti sia il 31 dicembre 2010, la Commissione ha accettato, su richiesta del Parlamento europeo, di terminare la revisione prima delle elezioni del 2009 in modo da presentarla all'assemblea legislativa che ha codeciso gli strumenti. La revisione è stata eseguita dal personale della Commissione, che ha riferito al gruppo interservizi sulla revisione intermedia degli strumenti finanziari. La Commissione ha inoltre accettato di tener conto dei pareri espressi dal Parlamento nel processo di controllo democratico della programmazione del DCI prima di adottare la revisione intermedia. La questione più saliente, cioè il finanziamento delle attività che potrebbero non rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nei paesi contemplati dal regolamento DCI n. 1905/2006 (America latina, Asia, Asia centrale, Iraq, Iran, Yemen e Sudafrica), riguarda solo i paesi contemplati dal DCI, poiché gli altri strumenti non stipulano che le attività debbano rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo. Oltre a questa proposta, la revisione intermedia degli strumenti finanziari comporterà modifiche dell'IfS (adeguamento del campo di applicazione per quanto riguarda le armi leggere e di piccolo calibro, partecipazione e norme di origine, ripartizione delle assegnazioni finanziarie) e una modifica dei regolamenti DCI e EIDHR per allineare la formulazione relativa a tasse, dazi o altri oneri con quella degli altri strumenti.

DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Ambito di applicazione limitato del regolamento DCI

Il regolamento DCI esclude le misure che non soddisfanno i criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC). Questa limitazione è sancita dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento DCI, a norma del quale le misure relative ai programmi geografici devono essere concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo. Avendo individuato una serie di casi problematici durante il processo di controllo democratico e di diritto di controllo nell'ambito della comitatologia, il Parlamento ha adottato una serie di risoluzioni che condannano la Commissione per aver oltrepassato i suoi poteri nell'adottare questi progetti a norma del regolamento DCI e chiedono il ritiro dei progetti stessi. Questa restrizione giuridica ha causato tre problemi diversi:

- (1) le disposizioni legislative vigenti non consentono di finanziare misure non ammissibili come aiuto pubblico allo sviluppo;
- (2) la Commissione e il Parlamento hanno opinioni divergenti sull'ammissibilità di certe azioni programmate;

¹ strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), strumento di assistenza preadesione (IPA), strumento per la stabilità (IfS), strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC) e strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati (ICI).

(3) si rischia di dover interrompere i finanziamenti per le attività svolte nell'ambito delle azioni preparatorie e della componente "mobilità UE" della finestra di cooperazione Erasmus Mundus (EMEWC).

Necessità di colmare la lacuna legislativa

L'autorità di bilancio ha votato l'iscrizione in bilancio di varie azioni preparatorie per finanziare queste "attività non APS" a favore delle regioni e dei paesi per i quali si è riscontrato questo problema (scambi aziendali e scientifici con l'India e la Cina, cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia e dell'America latina). In seguito all'attuazione delle azioni preparatorie, iniziata nel 2007 e nel 2008, la revisione intermedia ha evidenziato chiaramente l'esigenza di garantire un follow-up di queste azioni e di svilupparle ulteriormente per consentire di finanziare misure non APS in questi paesi, in particolare nei paesi emergenti. Occorre inoltre garantire la possibilità di finanziare alcuni progetti nel campo dell'energia e alcune attività di diplomazia pubblica che non sono ammissibili come APS (ad esempio, in Asia centrale, in Iraq e in Iran).

OBIETTIVI

L'obiettivo politico generale dovrebbe essere simile a quelli stabiliti nel regolamento DCI (n. 1934/2006) per i paesi DCI, vale a dire *"fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale per creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e tali paesi e territori e promuovere il dialogo sostenendo gli interessi della Comunità."*

Il regolamento proposto finanzia progetti che rispondano ai seguenti obiettivi operativi principali:

- promozione del partenariato economico e delle imprese nell'interesse dell'UE
- contatti interpersonali/cooperazione in materia di istruzione
- diplomazia pubblica e sensibilizzazione
- dialogo
- progetti di cooperazione che non rispondono ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo.

Si propone di coprire soltanto i paesi DCI. I regolamenti IPA e ENPI non hanno le stesse limitazioni e i paesi ACP rientrano nel FES. L'assegnazione globale dovrebbe ammontare a 176 milioni di euro per il periodo 2010-2013. I fondi dovrebbero provenire dalla rubrica 4 e risultare conformi al quadro finanziario 2007-2013. Sebbene le azioni preparatorie siano state finanziate attingendo al margine della rubrica 4 per il 2007-2009, saranno necessarie alcune riassegnazioni dai programmi di cooperazione per finanziare adeguatamente le attività in programma.

La presente iniziativa intende colmare una lacuna legislativa compatibilmente con gli attuali vincoli giuridici e di bilancio per il 2007-2013. La sua portata è pertanto limitata in termini di contenuto politico, incidenza sul bilancio e durata. Essa non pregiudica eventuali proposte future riguardanti gli strumenti finanziari dell'azione esterna nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie.

OPZIONI STRATEGICHE E VALUTAZIONE

I programmi di spesa richiedono un atto di base. Si sono presi in considerazione quattro modi possibili di affrontare il problema:

1. nessuna azione a livello dell'UE: la cooperazione con i paesi in questione rimane strettamente limitata nel quadro del regolamento DCI.
2. Modifica del regolamento DCI: si aggiunge al regolamento una sezione supplementare per finanziare le “attività non APS” mediante un importo separato.
3. Modifica del regolamento ICI: si estende la copertura geografica del regolamento ai paesi DCI mediante un importo separato.
4. Proposta di un nuovo strumento.

Le diverse opzioni sono state analizzate secondo criteri di coerenza, efficienza e efficacia. L'opzione 1 non è giudicata valida per la necessità di colmare la lacuna legislativa. L'opzione 2, che pure sarebbe la più coerente, non viene raccomandata perché riunirebbe obiettivi diversi (eliminare la povertà e favorire gli interessi della Comunità) nell'ambito dello stesso regolamento. L'opzione 3 è giudicata l'opzione legislativa più idonea ed efficace a fronte della notevole semplificazione degli strumenti finanziari (sostituzione di oltre 30 strumenti giuridici diversi). Nell'ICI rientrano anche finalità non APS e le sue disposizioni e la sua base giuridica (articolo 181 A del trattato) permettono di coprire le attività in questione.

CONCLUSIONE

Considerati gli obiettivi e i settori di cooperazione stabiliti, l'opzione prescelta è la numero 3: “Modifica del regolamento ICI”. Si raccomanda pertanto di estendere la portata geografica dell'ICI ai paesi DCI e di proporre la modifica legislativa nell'ambito della revisione intermedia degli strumenti finanziari.